

Pubblicato il 16/12/2019 16/12/2019

N. 02929/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rahim Uddin, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Damiaata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Marchese Ugo 26;

contro

Questura Palermo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

A.S.P. Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte Uoc Legale Asp Pa;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato dal Questore di Palermo CAT. A. 12/2016, notificato il 28 febbraio 2018, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento del 16.8.2018 di conferma del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Palermo e del Ministero dell'Interno e dell' A.S.P. di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2019 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso introduttivo, notificato il 27/04/2018 e depositato il 23/05/2018 il cittadino straniero Rahim Uddin impugnava il decreto in epigrafe e ne chiedeva l'annullamento, per i seguenti motivi:

1)Violazione e falsa applicazione dell'art.26, comma 3 D.Lgs. 286/1998 e 39, comma 3 D.P.R.394/1999 e art.4 D.Lgs.286/1998.

2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 , 3 ed art. 5, comma 9 D.Lgs. 286/1998, come modificato dall'art.1, comma 1, lett. c del D.Lgs. 40/2014 ed art. 9, comma 2 del D.Lgs. 286/1998.

Con ordinanza n.514/2018 si accoglieva la domanda cautelare con la motivazione seguente:

“ Ritenuto che, al sommario esame della fase cautelare e salvo l'approfondimento del merito rispetto alla vicenda concreta, il ricorso appare

assistito da sufficienti profili di fumus in relazione alla dedotta circostanza sopravvenuta della stipula da parte del cittadino straniero ricorrente di un contratto di lavoro subordinato, come domestico; Considerato che l'eventuale condizione di irregolarità fiscale deve comportare le sanzioni previste dalla disciplina fiscale, ma non può di per sé far presumere la mancanza del requisito reddituale richiesto ai fini del rilascio del titolo di soggiorno; Ritenuto che, pertanto, in presenza dell'allegato pregiudizio, deve essere accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in vista del riesame al quale la Questura di Palermo provvederà, alla luce dei motivi di ricorso, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, con onere di deposito presso la Segreteria di questa Sezione del provvedimento adottato nel successivo termine di dieci giorni “.

Eseguito il riesame, la Questura di Palermo confermava il precedente provvedimento negativo che l'interessato impugnava con motivi aggiunti, notificati il 31/10/2018 e depositati il 27/11/2018 con cui deduceva i motivi seguenti.

1)Violazione e falsa applicazione dell'art.26, comma 3 D.Lgs. 286/1998 e 39, comma 3 D.P.R.394/1999 e art.4 D.Lgs.286/1998, sotto altro profilo: eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà in quanto non compete alla Questura la verifica della veridicità ed attendibilità del reddito dichiarato che non può desumersi dalla mancata produzione documentale; il provvedimento confermativo del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo ricalca le stesse ragioni poste a base del precedente rigetto.

Inoltre gli accertamenti sulla sussistenza del nuovo rapporto di lavoro domestico col Sig. Biagio Conciauro sono lacunosi ed incongruenti, rivelando i profili di eccesso di potere denunciati anche in relazione alla contestata carente situazione reddituale del predetto che non può ascriversi a presunta

negligenza del ricorrente il quale, viceversa, si è adoperato alla ricerca di un nuovo lavoro presso tale Sig.ra Augello Giuseppa che è infatti disposta ad assumerlo ed a corrispondergli un reddito mensile di € 700,00, non appena egli sarà in possesso di regolare titolo di soggiorno.

2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 , 3 ed art. 5, comma 9 D.Lgs. 286/1998, come modificato dall'art.1, comma 1, lett. c del D.Lgs. 40/2014.

Al ricorrente spettava il permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di almeno un anno decorrente dal 07/01/2016.

La domanda di sospensiva veniva rigettata con ordinanza cautelare n. 1288/2018, motivata nel modo seguente:

“Considerato che con i motivi aggiunti, il ricorrente:- ha censurato il provvedimento con cui la Questura di Palermo ha riesaminato la propria posizione in ordine all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, confermando il diniego già espresso sulla base del fatto che l'interessato non ha prodotto, nonostante le richieste dell'Amministrazione, la documentazione contabile comprovante il reddito dichiarato ai fini del rinnovo; - ha lamentato, in particolare, che sarebbe sottratto alla Questura il potere di accertare, in via diretta, la sussistenza dei requisiti reddituali dichiarati; Ritenuto che, al sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi aggiunti sopra sintetizzati non appaiono fondati, atteso che rientra nel potere dell'Amministrazione quello di accertare la sussistenza dei requisiti ai fini del rinnovo;- che la mancata integrazione della documentazione contabile da parte del ricorrente non ha consentito alla Questura di Palermo la valutazione utile ai fini della concessione del rinnovo del permesso. “

L'Avvocatura dello Stato si costituiva con atto di mera forma e producendo documentazione afferente alla controversia.

Alla pubblica udienza del 22/11/2019 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso introduttivo deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione in quanto la statuizione negativa con

esso adottata è stata superata dal nuovo provvedimento confermativo, sul quale si incentra dunque l'interesse del cittadino straniero ricorrente.

Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Si deduce col primo motivo, in sintesi, che esulerebbe dalla competenza della Questura svolgere accertamenti di natura fiscale in ordine al reddito dichiarato dal ricorrente e che l'omessa produzione documentale afferente all'attività di lavoro autonomo svolta nell'anno d'imposta in riferimento non comporterebbe di per sé l'inattendibilità e non veridicità del reddito medesimo.

Il collegio ha ben presente che, pure di recente (vedi sentenze n.2027/2019 n. 2560/2019 n.1781/2019) ha statuito al riguardo, in conformità all'orientamento espresso dal C.G.A. che "laddove dalla irregolarità fiscale si intenda potersi ricavare l'inattendibilità della dichiarazione reddituale e quindi la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, tale conseguenza deve essere oggetto di (un più) specifico e motivato accertamento" (così C.G.A., ord. n. 407/2017; ord. n. 357/2017; ord. n. 306/2017).

Nella specie, tuttavia, le riscontrate irregolarità fiscali (le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 4 anni risultavano tardivamente presentate e liquidate irregolari) fungevano solo da spunto, da indizio presuntivo, per accertare l'effettività del lavoro autonomo svolto dal cittadino straniero, cioè l'attività di commercio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, avviata il 07/04/2011 e cessata il 05/12/2017 (v. certificato camera di commercio).

La Questura in sostanza non si è affatto sostituita all'Agenzia delle Entrate nel vagliare gli elementi esposti nelle predette dichiarazioni dei redditi per verificare, ad esempio la congruenza tra costi e ricavi ovvero la deducibilità di spese od altro, ma ha ritenuto doveroso ed opportuno chiedere all'interessato di giustificare con documentazione contabile (di regola, con fatture e scontrini) l'attendibilità dei redditi conseguiti.

Sicchè, la richiesta in tal senso avanzata dalla Questura al ricorrente deve ritenersi legittima in quanto l'esigenza che il richiedente il permesso di soggiorno produca la documentazione contabile costituisce apporto collaborativo necessario al fine della completezza dell'istruttoria, non avendone la P.A. disponibilità (neppure tramite l'ausilio dell'Agenzia delle Entrate) (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4342; T.A.R., Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 24 marzo 2018, n. 85; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 18 ottobre 2016, n. 291).

E d'altra parte, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisca un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, d'altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato Sez. III, 17 settembre 2018, n. 5433; 14 settembre 2018, n. 5409; Consiglio di Stato sez. III, 30/11/2018, n.6811;3 aprile 2017, n. 1524).

Si consideri, peraltro, che allorquando veniva chiesta dalla Questura al ricorrente la documentazione contabile egli il 09/11/2016 rispondeva con una dichiarazione di rinuncia al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo e chiedeva contestualmente il rilascio di un permesso di soggiorno per rientrare al suo paese di origine; il che è sintomatico della difficoltà – se non dell'impossibilità – del medesimo a dare contezza dell'effettività del reddito prodotto.

E non si vede inoltre per quale plausibile ragione il ricorrente non abbia neppure in questo giudizio prodotto la documentazione in questione.

Per quanto poi riguarda il dedotto sostanziale difetto di istruttoria nell'accertamento del rapporto di lavoro domestico che il ricorrente avrebbe instaurato con il Sig. Biagio Conciauro deve in contrario osservarsi che gli agenti di polizia – come emerge dallo stesso provvedimento impugnato e dalla relazione prodotta in atti dalla Questura – hanno effettuato indagini all'indirizzo di via Dei Cipressi n.25, sede legale e sede lavorativa del predetto datore di lavoro, con esito negativo, in quanto il Conciauro risultava sconosciuto persino al soggetto amministratore da sette anni di quello stabile; emergeva, piuttosto, dal sistema informativo ANPAL che nel medesimo luogo il predetto risultava avere alle proprie dipendenze altri due cittadini stranieri in qualità di colf, per lo stesso numero di ore espletate dal ricorrente.

Ed ancora, è risultato, da accertamenti al sistema informativo Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate che l'ultimo reddito percepito dal Conciauro risale al 2007 ed ammonta ad € 2.647,00, mentre in atto non risulta percettore di alcun reddito ; il che suffraga, implicitamente ed ulteriormente le conclusioni cui è pervenuta la Questura e di conseguenza la legittimità del provvedimento negativo, confermativo, da essa adottato, rispetto a cui risulta giuridicamente irrilevante la proposta di lavoro della Sig.ra Augello, in quanto comunque successiva (25/09/2018) alla notifica dell'atto, eseguita il 06/09/2018.

Deve essere pure disatteso il secondo motivo di censura posto che non risulta dagli atti di causa che il ricorrente abbia mai chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione quanto, piuttosto, il 09/11/2016, un permesso per tornare al suo paese di origine; il provvedimento impugnato, peraltro, non reca alcun riferimento a siffatto titolo di soggiorno.

Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge quello per motivi aggiunti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO